ISSN 0378 - 701 X

Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

C 158

27° anno

18 giugno 1984

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

84/C 158/01 n. 449/83 dell'on. Robert Moreland alla Commissione
Oggetto: Industria della ceramica in Belgio (risposta complementare) 1

84/C 158/02 n. 1520/83 dell'on. Brian Hord alla Commissione
Oggetto: Distorsioni della concorrenza nel commercio di alcole etilico 1

84/C 158/03 n. 1584/83 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione
Oggetto: Intralci alle frontiere interne della CE in certi giorni festivi 2

84/C 158/04 n. 1615/83 dell'on. Hanna Walz alla Commissione
Oggetto: Risparmi energetici 3

84/C 158/05 n. 1631/83 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione
Oggetto: Invito rivolto al sig. Davignon 4

84/C 158/06 n. 1640/83 dell'on. Robert Moreland alla Commissione
Oggetto: Sistema protezionistico di prenotazione applicato dalla Lufthansa 4

84/C 158/07 n. 1690/83 dell'on. Karel De Gucht alla Commissione
Oggetto: Il ruolo specifico della stampa quotidiana e il suo posto nell'evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione 4

84/C 158/08 n. 1698/83 dell'on. Brian Hord alla Commissione
Oggetto: Esportazione di burro CEE a Cuba 5

84/C 158/09 n. 1699/83 dell'on. Brian Hord alla Commissione
Oggetto: Esportazioni di burro CEE a Cuba 5

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1698/83 e n. 1699/83 5

84/C 158/10 n. 1797/83 dell'on. André Damseaux alla Commissione
Oggetto: Autoveicoli di servizio 6

84/C 158/11 n. 1821/83 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione
Oggetto: Importazioni di fragole da paesi ACP 6

(segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina

84/C 158/12 — n. 1828/83 dell'on. Pol Marck alla Commissione
Oggetto: Aiuti all'ammasso privato di burro 6

84/C 158/13 — n. 1881/83 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione
Oggetto: Relazione della Corte dei conti (Consiglio europeo del 18 giugno 1983) – controllo della PAC 7

84/C 158/14 — n. 1920/83 dell'on. Doeke Eisma alla Commissione
Oggetto: Tariffe dell'elettricità per i grandi consumatori industriali 8

84/C 158/15 — n. 1923/83 dell'on. Robert Moreland alla Commissione
Oggetto: Poggiatesta avvolgenti 8

84/C 158/16 — n. 1932/83 dell'on. Robert Moreland alla Commissione
Oggetto: Attrezzature di frenaggio ad aria compressa 9

84/C 158/17 — n. 2010/83 dell'on. Aristidis Ouzounidis alla Commissione
Oggetto: Condizioni inaccettabili nella Germania federale nel caso della detenzione e del processo nei confronti di un emigrato greco 9

84/C 158/18 — n. 2050/83 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione
Oggetto: Acciaio 10

84/C 158/19 — n. 2074/83 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio
Oggetto: Conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana 11

84/C 158/20 — n. 2088/83 dell'on. Alan Tyrrell alla Commissione
Oggetto: Marchio di fabbrica dei pezzi di ricambio per autoveicoli 11

84/C 158/21 — n. 2102/83 degli on. Antonino Buttafuoco,Giorgio Almirante, Francesco Petronio e Pino Romualdi alla Commissione
Oggetto: Situazione dell'agrumicoltura siciliana 12

84/C 158/22 — n. 2117/83 dell'on. John Marshall alla Commissione
Oggetto: Vendite di mele «intervento» 13

84/C 158/23 — n. 2131/83 dell'on. Ien van den Heuvel alla Commissione
Oggetto: Applicazione delle direttive CEE nei Paesi Bassi 14

84/C 158/24 — n. 2143/83 dell'on. Michael Welsh alla Commissione
Oggetto: Effetti sulle compagnie aeree generali della XII direttiva IVA, proposta 14

84/C 158/25 — n. 2156/83 al Consiglio
Oggetto: Carattere confidenziale dei rapporti dei consulenti economici 15

84/C 158/26 — n. 2162/83 dell'on. Yvette Fuillet alla Commissione
Oggetto: Seconda relazione sulla situazione socioeconomica delle regioni comunitarie 15

84/C 158/27 — n. 2171/83 di Lord O'Hagan alla Commissione
Oggetto: Sovvenzione della Francia ai suinicoltori 15

84/C 158/28 — n. 2177/83 dell'on. Roberto Costanzo alla Commissione
Oggetto: Tassa di bollo per le domande di sovvenzione comunitaria 16

84/C 158/29 — n. 2182/83 dell'on. Jacqueline Hoffmann alla Commissione
Oggetto: Controllo delle ristrutturazioni delle società multinazionali 16

(segue in 3ª pagina di copertina)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
84/C 158/30	n. 2226/83 dell'on. Robert Moreland alla Commissione Oggetto: Importazioni comunitarie di isolanti dalla Iugoslavia	17
84/C 158/31	n. 2236/83 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione Oggetto: Adesione della Cina all'accordo multifibre	17
84/C 158/32	n. 2249/83 dell'on. Ian van den Heuvel alla Commissione Oggetto: Parità di trattamento per uomini e donne nel regime della sicurezza sociale	18
84/C 158/33	n. 2251/83 dell'on. Georges Sutra de Germa alla Commissione Oggetto: Aiuto della Comunità alla regione Linguadoca-Rossiglione	18
84/C 158/34	n. 2263/83 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio Oggetto: Aiuti finanziari speciali per la Grecia nel settore sociale	18
84/C 158/35	n. 2374/83 dell'on. Noel Davern al Consiglio Oggetto: Nuova tassa sul tabacco e gli alcolici in Francia	19
84/C 158/36	n. 2281/83 dell'on. Gloria Hooper alla Commissione Oggetto: Industria siciliana dei limoni	19
84/C 158/37	n. 2315/83 dell'on. Kent Kirk alla Commissione Oggetto: Esportazione di panini	20
84/C 158/38	n. 80/84 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Negoziati per l'adesione della Spagna	20

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 449/83
dell'on. Robert Moreland (ED – UK)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 maggio 1983)
(84/C 158/01)

Oggetto: Industria della ceramica in Belgio

Come risulta dalla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 91 del 9 aprile 1983, pag. 32, la Commissione ha deciso che gli aiuti concessi dal governo belga alla Boch SA devono cessare entro il 16 maggio 1983.

1. La Commissione è soddisfatta delle misure finora prese dal governo belga?

   In caso negativo, quali misure intende essa adottare?

2. È certa la Commissione che l'importo di 475 milioni di FB indicato nella sua decisione sia esatto, visto che dal 1979 gli enti governativi hanno concesso alla Boch SA contributi per un importo di 615 milioni di FB?

3. La Commissione ha esaminato anche la situazione della Warneton Industrie SA, che risulta aver chiesto anch'essa aiuti al governo belga? La Commissione chiarirà che qualsiasi aiuto presente o futuro sarebbe inaccettabile?

Risposta complementare data dal sig. Andriessen in nome della Commissione
(28 marzo 1984)

Successivamente alla risposta fornita il 19 agosto 1983 [1], la Commissione ha constatato che il governo belga non ha rispettato la decisione del 16 febbraio 1983.

Essa ha quindi deciso di adire direttamente la Corte di giustizia a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE.

La Commissione ha inoltre esaminato un intervento delle autorità belghe a favore dell'altra impresa del settore della ceramica, menzionata dall'onorevole parlamentare.

La Commissione ritiene che il governo belga non fosse obbligato a notificare l'intervento a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, date le dimensioni dell'impresa e i limiti stabiliti per la notifica degli aiuti concessi a imprese singole.

[1] GU n. C 268 del 6. 10. 1983, pag. 16.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1520/83
dell'on. Brian Hord (ED – UK)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 gennaio 1984)
(84/C 158/02)

Oggetto: Distorsioni della concorrenza nel commercio di alcole etilico

1. Può la Commissione far sapere quali misure supplementari saranno infine adottate per porre termine alla concorrenza sleale risultante dalle esportazioni di alcole etilico sovvenzionato dalla Francia verso altri Stati membri, ivi compresi il Regno Unito, l'Irlanda, la Germania e i Paesi Bassi?

2. La Commissione accetterà che la produzione di alcole a base di zucchero in Francia benefici di sovvenzioni indirette alle materie prime concesse in base alle disposizioni del regolamento comunitario sullo zucchero?

3. La Commissione è del parere che l'applicazione dell'imposta di compensazione («soulte») sulle importazioni di alcole sia contraria alle disposizioni del trattato di Roma, segnatamente perchè i produttori francesi di alcole possono evitare tale imposta di compensazione effettuando vendite a prezzi garantiti al monopolio francese dell'alcole?

4. In mancanza di un'azione comunitaria efficace volta a porre fine a queste pratiche sleali, conviene la Commissione che un'azione degli Stati membri interessati intesa a vietare le importazioni di tale alcole sovvenzionato è regolare?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(26 aprile 1984)

1. Per quanto concerne l'incidenza che nel 1976, le esportazioni francesi di alcole etilico hanno avuto sulla concorrenza in altri Stati membri, il 21 febbraio 1984 la Corte di giustizia ha statuito che si applica l'articolo 46 del trattato CEE, inteso a portare rimedio a tali situazioni. Nel caso in cui dovesse presentarsi attualmente una situazione analoga, la Commissione sarebbe pertanto in grado di fissare l'importo delle tasse di compensazione necessarie a ristabilire l'equilibrio.

2. Per quanto concerne l'alcole fabbricato dalle barbabietole (le barbabietole e non lo zucchero sono la materia prima), è vero che i distillatori francesi sono obbligati ad acquistare detta materia prima al prezzo delle barbabietole della quota «A», fissato nel quadro del regolamento sullo zucchero.

In tale contesto, va peraltro sottolineato che all'epoca delle discussioni sul citato regolamento, il Consiglio era perfettamente al corrente dell'esistenza in Francia di una produzione contingentata destinata esclusivamente alla fabbricazione di alcole. Tale contingente non è stato preso in considerazione per la ripartizione delle quote nel quadro del regolamento sullo zucchero.

La Commissione ritiene peraltro, che all'epoca il Consiglio considerasse che le disposizioni nazionali relative alle barbabietole da trasformare in alcole dovevano essere analizzate indipendentemente dalle disposizioni comunitarie relative alle barbabietole destinate alla trasformazione in zucchero della quota «A». Date tali circostanze, è pertanto inesatto parlare di sovvenzioni indirette.

3. In effetti, la Commissione ritiene che la riscossione della citata tassa di compensazione («soulte») sugli alcoli importati da altri Stati membri, praticata dal governo francese, sia incompatibile con le disposizioni dell'articolo 37 del trattato CEE. Per tale motivo, la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE contro la Repubblica francese mediante invio di una lettera di intimazione datata 13 febbraio 1984.

4. La Commissione ritiene che gli Stati membri non abbiano il diritto di vietare l'importazione di alcole francese sovvenzionato. Nel caso in cui si realizzassero nuovamente le condizioni d'applicazione dell'articolo 46 del trattato, spetterebbe alla Commissione autorizzare gli Stati membri ad applicare le imposte di compensazione di cui al punto 1 o a ricorrere ad altre misure di cui la Commissione stessa definisce le condizioni e modalità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1584/83

dell'on. Dieter Rogalla (S – D)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 gennaio 1984)

(84/C 158/03)

Oggetto: Intralci alle frontiere interne della CE in certi giorni festivi

1. Quali ripercussioni ha sullo svolgimento del traffico intracomunitario il fatto che le giornate festive non sempre coincidono in tutti gli Stati membri? Nei giorni festivi vien fatta distinzione, nell'espletamento delle formalità di frontiera, fra traffico intracomunitario e traffico mercantile con paesi terzi?

2. Quali sono i giorni festivi nei quali esistono differenze fra uno Stato membro e l'altro per quanto riguarda l'espletamento del servizio e delle formalità di frontiera? Che cosa ha fatto la Commissione per informare di tali difficoltà gli ambienti economici interessati?

3. Queste «strozzature» delle operazioni di frontiera in tali giorni festivi si verificano anche per il traffico viaggiatori e, in caso affermativo, come si manifestano?

4. Quali proposte ha avanzato o sta elaborando la Commissione per instaurare anche sotto questo profilo un effettivo mercato interno, in modo che il traffico internazionale (di merci e persone) non subisca intralci nei giorni che sono festivi solo in alcuni Stati membri?

Risposta data dal sig. Contogeorgis in nome della Commissione

(16 aprile 1984)

1. La mancata coincidenza dei giorni festivi all'interno della Comunità comporta talune conseguenze negative per l'espletamento delle formalità connesse alla circolazione delle merci alle frontiere interne della Comunità a seguito dell'arresto non simultaneo del funzionamento dei servizi di controllo dall'una e dall'altra parte di dette frontiere.

Da questo punto di vista non c'è differenza di trattamento tra il traffico intracomunitario e il traffico merci a destinazione dei paesi terzi.

2 e 4. La Commissione pubblica annualmente, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* gli elenchi comunicati dagli Stati membri dei giorni previsti come festivi dalle rispettive legislazioni, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971 (1). Per il 1983, a quanto risulta, soltanto il 1° gennaio è una festività comune a tutti gli elenchi nazionali e il numero dei giorni festivi varia da otto a quattordici nei vari Stati membri (2).

Non è possibile ovviare con disposizioni comunitarie alla mancata coincidenza dei giorni festivi nei vari Stati membri poiché la maggior parte di tali festività è giustificata da motivi religiosi o di commemorazione di eventi nazionali.

In tutti gli Stati membri l'espletamento delle formalità attinenti alla circolazione delle merci non ha luogo nei giorni festivi, ma ciò non riguarda il passaggio delle merci che circolano sotto il regime del transito comunitario, nel quadro del quale le amministrazioni degli Stati membri consentono ai trasporti di merci – tranne eccezioni, in particolare nel caso di trasporto di carni o animali viventi – di transitare per i posti doganali aperti alla circolazione internazionale dietro semplice presentazione dell'avviso di passaggio. Esistono anche procedure speciali che consentono di espletare le formalità mediante preavviso e retribuzione dei servizi effettuati.

Va detto che taluni Stati membri hanno istituito un divieto di circolazione, le domeniche e i giorni festivi, per taluni trasporti stradali di merci (le modalità di tale divieto non sono però uniformi negli Stati che l'hanno istituito). Anche se le formalità fossero espletate in quei giorni, la circolazione dei veicoli di trasporto stradale rimarrebbe soggetta all'applicazione di tale divieto nel territorio degli Stati membri interessati.

Attualmente i servizi della Commissione studiano la possibilità d'introdurre un sistema centrale d'informazione a mezzo elaboratore sulle diverse caratteristiche di funzionamento dei servizi di controllo (dogane ed altri) connesse al passaggio delle frontiere (interne) della Comunità, comprese le informazioni relative ai giorni festivi.

3. Il traffico degli autoveicoli privati non è in linea di principio toccato da queste differenti regolamentazioni anche perché, in quasi tutti i valichi di frontiera, esso si effettua attraverso vie di passaggio distinte da quelle riservate al traffico merci.

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.
(2) GU n. C 61 del 5. 3. 1983, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1615/83

dell'on. Hanna Walz (PPE – D)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 gennaio 1984)

(84/C 158/04)

Oggetto: Risparmi energetici

L'Istituto per l'energia dell'Università di Colonia ha pubblicato in ottobre un'indagine sulle cause e sul volume della diminuzione del consumo energetico nella Repubblica federale di Germania. Secondo tale studio la diminuzione, pari all'11,4 %, del consumo di energia primaria in atto dal 1979 è imputabile per i 3/5 alla recessione dell'attività economica determinata da fattori congiunturali e strutturali, e solo per i 2/5 a risparmi energetici. Nel quadro dell'indagine l'incidenza della recessione dell'attività economica sul minore fabbisogno energetico è stata valutata per il 1981 al 55 % e per il 1982 persino a 2/3.

1. È la Commissione a conoscenza di tale studio?

2. In che misura i dati succitati – e gli altri contenuti nell'indagine – si discostano da quelli utilizzati dalla Commissione, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, nella sua comunicazione al Consiglio sulla strategia energetica della Comunità (vedi CE – doc. 7585/83, segnatamente paragrafo 10 e 16)?

3. Risultano da tale studio nuovi criteri o metodi di rilevazione atti a migliorare l'interpretazione dei fattori che stanno alla base dei risparmi energetici, in particolare il rapporto tra minore fabbisogno per ragioni congiunturali e veri e propri successi in fatto di risparmi energetici?

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(20 marzo 1984)

1. La Commissione si sta procurando una copia dello studio effettuato dall'università di Colonia.

2. I dati citati nella relazione della Commissione intitolata «Strategia energetica comunitaria: progressi e linee direttrici per le azioni future» (1) sono tratti da uno studio effettuato dalla direzione generale affari economici e finanziari, pubblicato nel n. 16 (luglio 1983) di «Economia europea». In tale studio si cerca di spiegare il calo della domanda d'energia dei singoli Stati membri prendendo in considerazione gli effetti dovuti a tre fattori:

i) efficienza nell'impiego dell'energia,

ii) strutture,

iii) livello d'attività economica.

La tabella 5 della relazione sopra menzionata presenta in modo particolareggiato la situazione di sette Stati membri in tre settori. Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, dallo studio risulta che:

— generalmente parlando il risparmio energetico realizzato non si discosta dalla media comunitaria;

— nel periodo 1973-1979 il consumo d'energia finale è amentato. Lo studio suggerisce che la ragione di questo fenomeno risiede nel fatto che la fiorente attività economica ha fatto crescere la domanda d'energia più di quanto il risparmio energetico realizzato potesse farla diminuire; gli effetti strutturali sono stati di modesta portata;

— nel periodo 1979-1981 il consumo d'energia finale è diminuito di 20 mtep. In questo periodo l'analisi indica che i notevoli effetti del risparmio energetico hanno controbilanciato gli effetti connessi all'attività economica, che sono stati modesti a causa del basso tasso di crescita; gli effetti strutturali hanno avuto ancora una volta un'importanza ridotta.

I risultati di questo tipo di analisi dipendono in misura notevole dalla metodologia scelta. La Commissione eseguirà un attento confronto tra i risultati dell'istituto di

economia dell'energia dell'Università di Colonia e quelli dello studio sopra citato.

3. La Commissione non è ancora in condizioni di rispondere; prenderà tuttavia in attenta considerazione la metodologia seguita nello studio, particolarmente per l'interpretazione dei motivi che sono alla base del risparmio energetico e le modalità utilizzate per misurare in modo efficiente tale risparmio.

(1) Doc. COM(83) 305.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1631/83
dell'on. Kenneth Collins (S – UK)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 gennaio 1984)
(84/C 158/05)

Oggetto: Invito rivolto al sig. Davignon

Il 19 settembre scorso i lavoratori della Ravenscraig e lo stesso interrogante hanno rivolto al sig. Davignon l'invito a visitare la Ravenscraig ma non hanno finora ottenuto alcuna risposta.

Può il sig. Davignon far sapere quando intende rispondere all'invito e se si propone in realtà di accettarlo?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(25 aprile 1984)

Non appena ricevuta la lettera in questione, un membro del gabinetto di Davignon si è messo due volte in contatto con la segreteria dell'onorevole parlamentare in vista di un incontro che gli avrebbe permesso di ottenere ulteriori ragguagli sull'oggetto dell'invito.

Sino ad ora l'incontro non ha potuto aver luogo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1640/83
dell'on. Robert Moreland (ED – UK)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 gennaio 1984)
(84/C 158/06)

Oggetto: Sistema protezionistico di prenotazione applicato dalla Lufthansa

Diversamente da quanto avviene con i sistemi di prenotazione in uso in altri paesi, la Repubblica federale, attraverso il sistema «STARTS» controllato dalla Lufthansa, limita le prenotazioni a due sole compagnie aeree per ciascuna destinazione.

In particolare, la Lufthansa ha eliminato i voli KLM dal suo sistema computerizzato e ha dato istruzioni al suo personale affinché non fornisca informazioni sui servizi KLM e non effettui prenotazioni per voli KLM.

1. Non conviene la Commissione che si tratta di un comportamento protezionistico?

2. Conviene essa che alla KLM è riservato un trattamento gravemente discriminatorio?

Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione
(25 aprile 1984)

1. Il caso sollecitato dall'onorevole parlamentare riguarda il comportamento di un'impresa per quanto riguarda la vendita e le prenotazioni di posti con gli agenti di viaggio. Rientra quindi nelle normali regole di concorrenza: è possibile un abuso della posizione dominante da parte della società START.

2. Il problema è in fase di esame per quanto riguarda altri servizi verso e fuori della Repubblica federale di Germania, nonché relativamente alla KLM.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1690/83
dell'on. Karel De Gucht (L – B)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 gennaio 1984)
(84/C 158/07)

Oggetto: Il ruolo specifico della stampa quotidiana e il suo posto nell'evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione

La Commissione europea ha elaborato importanti programmi volti a promuovere la tecnologia, fra l'altro nel settore dei mezzi di comunicazione, dove i satelliti TV e la televisione via cavo si sono conquistati un posto solido. L'evoluzione dei nuovi mezzi di comunicazione comporterà dei mutamenti di carattere sociale, culturale ed economico.

Ampi programmi televisivi via satellite si rivolgeranno ad un pubblico internazionale e probabilmente diverranno molto costosi. Le emittenti televisive nazionali perderanno perciò una parte della loro pubblicità e si vedranno costrette a cimentarsi a livello nazionale, quindi trovandosi ad essere in diretta concorrenza con i giornali.

Esiste anche il pericolo che qualora le stazioni TV elaborino dei programmi commerciali destinati esclusivamente ai paesi esteri, la legislazione nazionale relativa alla pubblicità via etere venga scavalcata.

Il giornale svolge una funzione essenziale nella democrazia e merita pertanto un posto nella pianificazione relativa allo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione.

La Commissione europea può confermare se, per quanto riguarda la nuova pianificazione dei mezzi di comunicazione neotecnologici, si sia tenuto sufficientemente conto della posizione della stampa quotidiana?

Data questa nuova pianificazione, si è sufficientemente tenuto conto del quadro giuridico che sarà necessario per fissare l'uso della pubblicità via etere?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(24 aprile 1984)

La Commissione sta preparando un libro verde «televisione senza frontiere» sull'instaurazione di un mercato comune radiofonico e televisivo con particolare riguardo alle trasmissioni via satellite e per cavo. Essa si conforma così alla richiesta che il Parlamento europeo ha fatto nella sua «decisione riguardante la radio e la televisione nella Comunità europea» del 12 marzo 1982 (1).

La Commissione ha già trasmesso al Parlamento in maggio 1983 una «relazione interinale sulla realtà e sulle tendenze della televisione in Europa: prospettive ed opzioni» (2) il cui baricentro politico consiste nel dibattere le possibilità della creazione di un programma europeo di televisione; questo libro verde contiene le idee della Commissione per quanto riguarda le misure della Comunità che si rendono necessarie man mano che si diffondono le tecniche del cavo e del satellite per la trasmissione di programmi radiotelevisivi. Tutto questo concerne anche la pubblicità via etere. In quest'ordine di idee la Commissione tiene conto anche del ruolo della pubblicità come fonte di finanziamento dei diversi mezzi di comunicazione (giornali, riviste, libri, pellicole, ecc.). Essa si rende perfettamente conto dell'importanza della stampa in una collettività democratica.

(1) GU n. C 87 del 5. 4. 1982, verbale delle seduta del 12. 3. 1982.
(2) Doc. COM(83)229 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1698/83
dell'on. Brian Hord (ED – UK)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 gennaio 1984)

(84/C 158/08)

Oggetto: Esportazione di burro CEE a Cuba

Può la Commissione elencare i quantitativi di burro, proveniente dalle scorte di intervento, venduti a Cuba negli anni 1980, 1981 e 1982?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1699/83
dell'on. Brian Hord (ED – GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 gennaio 1984)

(84/C 158/09)

Oggetto: Esportazioni di burro CEE a Cuba

A seguito di recenti voci secondo cui più di 50 000 tonnellate di burro proveniente dalle scorte di intervento della CEE sarebbero state vendute a Cuba per essere successivamente destinate all'Unione Sovietica, durante il periodo dell'embargo, intende la Commissione precisare come siano state autorizzate tali operazioni e perché le misure di sicurezza in materia di vendite di prodotti agricoli sovvenzionati si siano dimostrate tanto inefficienti?

Quali misure ha adottato successivamente la Commissione per impedire il ripetersi di simili irregolarità?

Risposta comune data dal sig. Dalsager in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 1698/83 e n. 1699/83

(17 aprile 1984)

Negli anni citati dall'onorevole parlamentare non si è registrata alcuna vendita a Cuba di burro proveniente dalle scorte d'intervento.

Durante tale periodo è stato esportato a Cuba soltanto burro in libera vendita sul mercato comunitario. I quantitativi spediti in questo paese sono in seguenti (1):

31 265 t nel 1980,
14 737 t nel 1981,
34 751 t nel 1982.

Se il tasso della restituzione all'esportazione varia a seconda della destinazione, il pagamento della stessa è subordinato alla presentazione di un certificato vistato da un organismo ufficiale e attestante che il prodotto è stato regolarmente importato nel paese terzo in causa.

Questa prova è stata fornita per tutte le esportazioni di burro a Cuba realizzate negli anni menzionati dall'onorevole parlamentare. Ciò nonostante, la Commissione sospetta che un certo quantitativo di burro possa essere stato dirottato verso l'Unione Sovietica ed ha pertanto avviato le indagini necessarie, che non sono però ancora concluse. Non appena esse saranno ultimate, i loro risultati verranno sottoposti al Parlamento europeo.

(1) Fonte: Eurostat Nimexe.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1797/83
dell'on. André Damseaux (L – B)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 gennaio 1984)
(84/C 158/10)

Oggetto: Autoveicoli di servizio

Nel quadro delle economie da realizzare, è lecito chiedersi quanto sia opportuno mantenere il parco degli autoveicoli di servizio messi a disposizione del personale sia da parte della Commissione, che del Consiglio e del Parlamento.

Potrebbe la Commissione far sapere:

— quanti autoveicoli essa mette a disposizione dei funzionari delle varie categorie, precisandone il numero per ogni categoria,

— di quali autoveicoli si tratta (tipo, cilindrata, genere di carburante) e

— quale ne è il costo in cifre assolute?

Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione
(18 aprile 1984)

Soltanto i direttori generali della Commissione dispongono di un'autovettura di servizio. Si tratta di 27 autovetture di tipo berlina, a benzina, di cilindrata:

— fino a 2 500 cm^3: 22

— da 2 501 a 3 500 cm^3: 5

Il costo di rinnovo delle autovetture ammontava, nel 1983, a 71 824 ECU.

Le spese per manutenzione, riparazioni, ecc., ammontavano, nel 1983, a 94 655 ECU.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1821/83
dell'on. Christopher Jackson (ED – UK)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 gennaio 1984)
(84/C 158/11)

Oggetto: Importazioni di fragole da paesi ACP

All'interrogazione da me posta alla Commissione all'inizio del 1983 per sapere quali fossero le disposizioni applicabili alle importazioni di fragole provenienti da paesi ACP il commissario Dalsager ha risposto il 29 marzo 1983 che la Commissione stava esaminando il problema [1].

1. Vuol far ora conoscere la Commissione l'esito di questo esame? Si rende essa conto che un simile ritardo nel prendere una decisione può essere estremamente pregiudizievole per i paesi ACP e scoraggiare qualsiasi sviluppo degli scambi fra questi paesi e la Comunità?

2. Vuole ora impegnarsi la Commissione ad assicurare senza indugi ai paesi ACP un notevole contingente di fragole?

[1] Interrogazione scritta n. 2010/82, GU n. C 129 del 16. 5. 1983, pag. 15.

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(26 aprile 1984)

La Commissione ha sottoposto a un esame approfondito la richiesta di trattamento speciale per le fragole fresche, presentata da alcuni paesi ACP.

In data 30 novembre 1983, la Commissione ha proposto al Consiglio una riduzione tariffaria del 60 %, applicabile dal 1° ottobre al 28 febbraio successivo, per un contingente di 750 t.

La Commissione ha ricordato ai ministri l'importanza, per i paesi ACP interessati, di una decisione tempestiva. Il Consiglio ha concluso il proprio esame della questione, pronunciandosi per una riduzione tariffaria del 60 % applicabile da novembre a febbraio ad un quantitativo di 650 t. Questa proposta è stata presentata il 30 marzo 1984 al comitato degli ambasciatori ACP-CEE; prossimamente si terranno consultazioni in materia, ai fini di una rapida decisione definitiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1828/83
dell'on. Pol Marck (PPE – B)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 gennaio 1984)
(84/C 158/12)

Oggetto: Aiuti all'ammasso privato di burro

La Commissione respinge nella sua risposta il parere sostenuto nell'interrogazione 731/83 [1], secondo cui l'ammasso privato di burro è influenzato dal divario esistente fra i tassi d'interesse praticati nei vari Stati membri.

Ora, sapendo che tali tassi variano da un paese all'altro in rapporto di 1 a 2,5, una simile presa di posizione appare per lo meno contestabile.

Se si confronta poi con la media comunitaria il rapporto tra ammasso pubblico e ammasso privato negli Stati membri, si nota che nei paesi che praticano un tasso d'interesse più basso, quali ad esempio l'Olanda e la Germania occidentale, l'ammasso privato di burro è maggiore che non nei paesi, come la Francia, che hanno un tasso d'interesse elevato.

Pur non potendo dar torto alla Commissione quando afferma che nel fenomeno intervengono pure altri elemen-

ti, giova però tener presente che oltre ai tassi di interesse incidono in notevole misura anche vari fattori monetari, tra cui gli ICM.

Potrebbe far sapere la Commissione:

1. se sia possibile quantificare l'impatto dei diversi fattori (tasso d'interesse, ICM), quali i fattori economici generali menzionati nella sua risposta;
2. se essa abbia già avviato indagini per appurare le cause di questa situazione e se non pensa che la diversità riscontrata nella situazione del mercato e la prevedibile evoluzione dei prezzi non stia a dimostrare che, di fatto, la Comunità non ha in proposito alcun potere?

(1) GU n. C 335 del 12. 12. 1983, pag. 6.

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(2 maggio 1984)

1. È difficile quantificare l'incidenza che i diversi fattori (importi compensativi monetari, tassi d'interesse, inflazione) possono avere sul comportamento degli ammassatori privati. Vi è comunque un rapporto diretto fra i saggi d'interesse, i tassi inflattivi e l'esistenza di ICM negativi.

Il fatto che tutti gli Stati membri – tranne la Grecia, la cui produzione di burro è insignificate – abbiano partecipato all'ammasso privato di tale prodotto dimostra che gli operatori tengono conto non solo dei tassi d'interesse ma anche di altri elementi, fra cui il numero di depositi frigoriferi disponibili e le possibilità che si offrono al riguardo.

2. La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare sugli effetti che le divergenze tra gli Stati membri in materia di evoluzione economica e monetaria esercitano sul funzionamento del mercato comune. Essa ritiene tuttavia che, per quanto riguarda l'ammasso privato di burro, tali inconvenienti siano attenuati dal fatto che gli ammassatori hanno la possibilità di concludere un contratto nello Stato membro in cui le condizioni appaiono loro più favorevoli.

Su un piano più generale, la Commissione riconosce che la concentrazione di burro d'ammasso in taluni Stati membri solleva difficoltà.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1881/83

dell'on. Thomas Megahy (S – UK)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1984)

(84/C 158/13)

Oggetto: Relazione della Corte dei conti (Consiglio europeo del 18 giugno 1983) – controllo della PAC

È disposta la Commissione a precisare il suo parere sulle cinque soluzioni, proposte dalla Corte dei conti nella sua relazione del 6 ottobre 1983 (1), che secondo quest'ultima consentirebbero delle economie sulla politica agricola comune di ben 16 – 18 milioni di ECU?

È inoltre disposta la Commissione a esprimere un giudizio sul sistema per ridurre i costi agricoli nella CEE, proposto dal presidente della Corte dei conti, sig. P. Lelong in «Commentaire», autunno 1983, Juillard, quale è stato riportato dal *Financial Times* del 9 dicembre 1983?

(1) GU n. C 287 del 24. 10. 1983, pag. 1.

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(30 aprile 1984)

La Commissione ha preso atto con interesse del rapporto speciale della Corte dei conti citato dall'onorevole parlamentare e soprattutto delle conclusioni di cui al paragrafo 2.5 di detto rapporto.

Pur non potendo valutare le cifre presentate dalla Corte dei conti in quanto non documentate con sufficiente precisione, la Commissione condivide tuttavia il parere della Corte secondo cui si potrebbero realizzare consistenti risparmi sui seguenti cinque temi menzionati nel rapporto speciale:

— l'organizzazione della corresponsabilità ed il suo corollario consistente nella limitazione delle garanzie;

— la ristrutturazione dei prezzi relativi;

— la corretta applicazione della preferenza comunitaria laddove essa è mal applicata;

— il riadeguamento automatico ed accelerato delle monete verdi per limitare le ripercussioni finanziarie degli ICM e favorire il ripristino degli equilibri economici attraverso la concorrenza;

— la revisione e la riduzione sistematica degli aiuti compensativi diretti, che sono inefficaci o rischiano di creare rendite di posizione.

L'entità di questi risparmi dipende tuttavia dall'applicazione dei vari provvedimenti prescelti. Va notato a questo proposito che il sistema di adeguamento agromonetario recentemente deciso dal Consiglio comporta, perlomeno a breve termine, costi in bilancio più consistenti del sistema precedente.

La Commissione ricorda inoltre le proposte da essa avanzate nel luglio 1983 per la revisione della PAC (COM 500), cui hanno fatto seguito le relative proposte di attuazione e le proposte di prezzi e misure connesse per la campagna 1984/1985. Se tali proposte – paragonabili in sostanza alle idee contenute nel rapporto della Corte

dei conti – venissero accettate, se ne ricaverebbero ingenti risparmi, come la Commissione ha spiegato dettagliatamente nelle proposte sulle quali il Parlamento europeo si è pronunciato durante la sessione del 12 – 16 marzo 1984.

Nelle sue proposte di prezzi agricoli per il 1982/1983, presentate nel dicembre 1982 e, in seguito, nella relazione sulla politica agraria comune del luglio 1983, la Commissione si è espressa a favore di una riduzione progressiva dello scarto tra i prezzi di sostegno dei cereali europei e quelli praticati all'esportazione dai principali concorrenti della Comunità. L'idea espressa dal sig. Lelong nell'autunno 1983 va quindi nella stessa direzione e la Commissione ne ha tenuto conto nelle sue proposte di adeguamento dei prezzi per la campagna 1984/1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1920/83

dell'on. Doeke Eisma (NI – NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 febbraio 1984)

(84/C 158/14)

Oggetto: Tariffe dell'elettricità per i grandi consumatori industriali

In risposta alla mia interrogazione 729/82 [1] la Commissione ha deprecato di non poter venire a conoscenza delle tariffe applicate negli Stati membri (per lo meno in Belgio e nei Paesi Bassi) nel quadro della distribuzione di elettricità ai grandi consumatori industriali. Essa ha affermato che si sforza di trovare, insieme alle imprese interessate, metodi che permettano di ottenere una migliore conoscenza dei prezzi praticati.

1. La Commissione è poi riuscita ad ottenere effettivamente alcuni dati – con riferimento anche a Stati membri diversi da quelli sopra menzionati – in ordine ai prezzi dell'elettricità praticati a favore dei grandi consumatori industriali e, in particolare, nel quadro dei contratti privati, in deroga alle tariffe pubblicate? In caso di risposta affermativa, in relazione a quali paesi vi è essa riuscita e quali conclusioni vengono tratte dai dati in parola?

2. Fino a che punto la Commissione è sicura che le tariffe e i contratti di cui alla domanda n. 1 non inducano distorsioni della concorrenza e su quali basi poggia tale certezza?

[1] GU n. C 271 del 14. 10. 1982, pag. 10.

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(25 aprile 1984)

1. La Commissione non ha ancora trovato un'impostazione soddisfacente del problema della trasparenza delle tariffe elettriche applicate ai maggiori consumatori industriali benché qualche progresso sia stato compiuto, in collaborazione con gli enti elettrici comunitari, nello sforzo di includere tali utenti nel suo prossimo bollettino dei prezzi energetici in preparazione. Il caso dei contratti speciali di fornitura non è tuttavia previsto.

La Commissione ha svolto un'indagine preliminare in collegamento con gli Stati membri per stabilire sino a che punto le strutture tariffarie siano conformi alla raccomandazione 81/924/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1981 [1]. Questa raccomandazione sottolinea l'esigenza della maggior trasparenza possibile dei prezzi dell'elettricità praticati sul mercato. La Commissione sta vagliando i risultati di queste indagine di cui si terrà conto in un'ulteriore comunicazione al Consiglio in merito alle tariffe dell'energia.

La Commissione non può escludere del tutto che i prezzi dell'elettricità pagati da un certo numero di importanti consumatori abbiano provocato distorsioni della concorrenza. La Commissione riserva tuttavia un seguito a tutti i reclami ricevuti al riguardo con riferimento alle regole della concorrenza del trattato CEE.

[1] GU n. L 337 del 24. 11. 1981, pag. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1923/83

dell'on. Robert Moreland (ED – UK)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 febbraio 1984)

(84/C 158/15)

Oggetto: Poggiatesta avvolgenti

1. La Commissione ha finanziato o esaminato studi relativi alla frequenza di lesioni della colonna vertebrale negli incidenti stradali?

2. Ammette che sarebbe auspicabile rendere obbligatoria l'installazione di poggiatesta avvolgenti sui sedili di tutti i nuovi autoveicoli?

3. Intende essa far sì che tale requisito sia previsto in tutte le sue proposte nel settore, ad esempio riguardo all'omologazione degli autoveicoli?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(26 marzo 1984)

1. Lo studio delle lesioni della colonna vertebrale dovute ad incidenti stradali rientra in diverse ricerche tra quelle eseguite nell'ambito del programma sulla biomeccanica finanziato dalla CEE.

2. e 3. La procedura CEE per l'approvazione dei veicoli a motore prevede norme comuni per la costruzione e l'installazione di poggiatesta, che devono rispondere alle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 78/932/CEE (1). Come già spiegato nella risposta data all'interrogazione scritta n. 417/82 dell'on. Schleicher (2) il montaggio di tali poggiatesta non è obbligatorio.

Sinora la Commissione non dispone di una base scientifica sufficiente a giustificare che venga reso obbligatorio il montaggio di poggiatesta sui sedili di tutte le automobili nuove. Qualora d'altro canto la valutazione dei risultati degli studi sopra menzionati dimostrasse la necessità di esigere tali dispositivi protettivi, la Commissione presenterà proposte concrete e realistiche in materia per modificare le norme esistenti nell'ambito della procedura CEE di adeguamento al progresso tecnico.

(1) GU n. L 325 del 20. 11. 1978, pag. 1.
(2) GU n. C 188 del 22. 7. 1982, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1932/83
dell'on. Robert Moreland (ED – UK)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 febbraio 1984)
(84/C 158/16)

Oggetto: Attrezzature di frenaggio ad aria compressa

Secondo una procedura abituale, i costruttori di autocarri devono «omologare» i relativi serbatoi di aria compressa per ottenere l'autorizzazione alle vendite negli Stati membri. La maggior parte di questi ultimi accetta un test elaborato da organismi autorevoli come i Lloyds. Tuttavia, in Francia la procedura per ottenere l'omologazione è alquanto lunga e laboriosa. Un fornitore è obbligato a sostenere le spese comportate dalla visita presso i suoi stabilimenti di un ispettore del «Service des Mines» che deve esaminare e contrassegnare ciascuna partita di serbatoi. Inoltre, le autorità francesi modificano ogni anno i criteri di omologazione, il che comporta la necessità di un riesame annuo.

1. Intende la Commissione esaminare la posizione del governo francese, per accertarsi che non siano in atto esplicite misure protezionistiche?

2. Intende proporre criteri e misure di esame comuni per i serbatoi di aria?

3. È essa al corrente del fatto che, nel 1983, le autorità francesi hanno introdotto l'obbligatorietà per tali serbatoi, di determinati lamierini di acciaio che si trovano soltanto in Francia, per cui questi lamierini devono ora essere importati dalla Francia stessa per la fabbricazione di serbatoi soggetti all'omologazione francese? Se sì, quale azione intende essa intraprendere?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(21 marzo 1984)

1. e 2. Si sta esaminando un progetto di proposta di direttive riguardante i serbatoi di frenaggio; la proposte definitiva sarà trasmessa al Consiglio al più presto.

D'altra parte, la Commissione ricorda la direttiva 76/767/CEE del Consiglio, adottata il 27 luglio 1976, in merito alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (1). Secondo l'articolo 22 di questa direttiva, le prove ed i controlli di un apparecchio a pressione imposti dallo Stato membro di destinazione possono essere effettuati da un organismo riconosciuto dallo Stato membro d'origine.

In attesa che si adotti una direttiva destinata particolarmente ai serbatoi di frenaggio, a questi apparecchi si può applicare la stessa procedura, il che dovrebbe snellire considerevolmente la loro omologazione ed agevolare la commercializzazione.

Infine, in base ai reclami che le potrebbero pervenire in merito alle condizioni attuali del commercio dei serbatoi di frenaggio fra Stati membri, la Commissione procederà a tutti gli accertamenti necessari alla luce degli articoli 30 e seguenti del trattato, avviando eventualmente le procedure d'infrazione che si impongono.

3. L'obbligo di utilizzare un acciaio che per i suoi requisiti può essere ottenuto solo in Francia per fabbricare i servatoi di frenaggio destinati al mercato francese non è stato notificato alla Commissione, che farà quindi esaminare i regolamenti emanati dalle autorità francesi in questa materia.

(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2010/83
dell'on. Aristidis Ouzounidis (S – GR)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 febbraio 1984)
(84/C 158/17)

Oggetto: Condizioni inaccettabili nella Germania federale nel caso della detenzione e del processo nei confronti di un emigrato greco

L'11 giugno 1982 il sociologo greco Minas Kontos è stato arrestato, insieme ad altre quattro persone, a Berlino

Ovest per aver partecipato ad una manifestazione di oltre 10 000 persone contro la guerra e le armi nucleari. Da diciannove mesi ormai egli si trova in stato di carcerazione preventiva, detenuto in isolamento e in condizioni disumane nel carcere tedesco di massima sicurezza di Moabit.

Stando alle informazioni raccolte, il processo nei suoi confronti è iniziato il 18 ottobre 1982 dinanzi al tribunale supremo distrettuale – senza possibilità di appello – e non si concluderà prima dell'aprile prossimo. Finora si sono tenute circa 80 udienze che si sono svolte nella sala speciale dotata di gabbia di vetro antiproiettile, già utilizzata per processi contro appartenenti a bande terroristiche, con misure intese a limitare o addirittura annullare la pubblicità del giudizio, con gravi percosse – come ci viene riferito – anche degli avvocati difensori da parte degli agenti di polizia e con l'esclusione di molti difensori per «contegno disdicevole nei confronti della Corte». Inoltre sono stati operati molti arresti tra coloro che venivano a seguire il processo.

Quali misure intende prendere la Commissione per far sì che in questo caso vengano rispettati i diritti dell'uomo e i principi fondamentali del diritto procedurale previsti a livello internazionale? Concorda la Commissione che nella fattispecie si configura una violazione del diritto comunitario in quanto, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee, le norme internazionali in materia di diritti dell'uomo rientrano tra le fonti del diritto comunitario?

Risposta data dal sig. Thorn in nome della Commissione

(24 aprile 1984)

Sebbene abbia sempre ritenuto che i diritti dell'uomo debbano essere rispettati in qualsiasi circostanza, la Commissione fra notare che il rispetto di tali diritti da parte di autorità diverse dalle istituzioni comunitarie è una questione che di massima esula dalla sfera della normativa comunitaria. Eccettuati i casi in cui la violazione di un diritto fondamentale costituisca di per se e contemporaneamente una violazione, da parte di uno Stato membro, di una precisa disposizione del diritto comunitario, i poteri e gli obblighi conferiti alla Commissione dall'articolo 155 del trattato CEE non le consentono d'intervenire.

Nella fattispecie menzionata dall'onorevole parlamentare non risulta che sia stato violato il diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2050/83

di Sir James Scott-Hopkins (ED – UK)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 febbraio 1984)

(84/C 158/18)

Oggetto: Acciaio

A quanto stima la Commissione l'utilizzazione delle capacità di produzione di acciaio in ciascuno dei dieci Stati membri rispettivamente ora, tra 12 mesi e tra 24 mesi?

In quale misura ritiene essa che le ulteriori riduzioni della capacità di produzione decise nell'estate del 1983 per l'acciaio avrebbero alterato tali proiezioni se la razionalizzazione fosse gia stata attuata?

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(24 aprile 1984)

Nel 1983 si sono avuti, nei diversi Stati membri, i seguenti tassi di utilizzo delle capacità di produzione dei laminati a caldo:

R. f. di Germania:	54 %
Francia:	58 %
Italia:	53 %
Paesi Bassi:	47 %
Belgio:	54 %
Lussemburgo:	54 %
Regno Unito:	55 %
Irlanda.	35 %
Danimarca:	51 %

La media comunitaria è stata dunque, nel 1983, di 54 %.

La Commissione non dispone di previsioni di produzione riguardanti ogni Sato membro per i prossimi 12 o 24 mesi. Le previsioni contenute negli obiettivi generali riguardano infatti il mercato comunitario nel suo complesso.

In base alle previsioni di produzione di questi obiettivi generali per il 1986 e nell'ipotesi che siano realizzate le riduzioni di capacità chieste dalla Commissione ai vari Stati membri nelle sue decisioni del 29 giugno 1983 [1], il tasso di utilizzazione nel corso dell'anno in questione, il 1986, dovrebbe essere dell'ordine del 67 % per i laminati a caldo.

La Commissione tiene tuttavia a segnalare che certi Stati membri hanno sin da ora annunciato per le loro capacita di produzione dei programmi di riduzione che oltrepassano le quantità imposte con dette decisioni.

Questo 67 % per il 1986 dovrebbe dunque costituire un tasso d'utilizzazione minimo nel quadro delle previsioni anzidette.

[1] GU n L 227 del 19 8 1983

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2074/83

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

al Consiglio delle Comunità europee

(21 febbraio 1984)

(84/C 158/19)

Oggetto: Conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

Il 12 dicembre 1983 il Consiglio ha ripreso l'esame di una proposta modificata recante modifica della direttiva 64/54/CEE [1] relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana.

Al termine delle discussioni il Consiglio ha prorogato a titolo cautelare l'autorizzazione per l'uso del tiabendazolo fino al 15 febbraio 1984 compreso, fermo restando che si dovrà prendere una decisione sull'intera proposta prima di tale data.

Può il Consiglio fornire l'assicurazione che il tiabendazolo non è nocivo per la salute umana?

[1] GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.

Risposta

(10 maggio 1984)

Il 3 dicembre 1981 è stata sottoposta al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio recante 17ª modifica alla direttiva 64/54/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana e che prevede, tra l'altro, di autorizzare l'uso del tiabendazolo senza limitazione di durata, per il trattamento in superficie degli agrumi e delle banane alle condizioni stabilite dalla direttiva 64/54/CEE per quanto riguarda i tenori residui e l'etichettatura.

Questa proposta tiene conto, come la precedente, del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, del 22 giugno 1978.

Il Parlamento europeo ha inoltre formulato parere favorevole a questa proposta il 23 aprile 1982.

Nel corso delle discussioni intercorse in sede di Consiglio in merito a questa proposta – non ancora concluse dati i problemi relativi ad altre parti di detta proposta – non sono state formulate obiezioni sull'uso del tiabendazolo senza limitazione di durata.

Il Consiglio ha pertanto deciso, in attesa di una decisione sull'insieme del fascicolo, a titolo conservativo e per non creare discontinuità nel flusso commerciale degli agrumi e delle banane, di prorogare fino al 15 aprile 1984 la data limite dell'autorizzazione all'uso del tiabendazolo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2088/83

dell'on. Alan Tyrrell (ED – UK)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1984)

(84/C 158/20)

Oggetto: Marchio di fabbrica dei pezzi di ricambio per autoveicoli

Quando sarà la Commissione in grado di fornire i risultati delle sue indagini vertenti sugli accordi di fornitura tra produttori automobilistici e produttori di pezzi di ricambio per autoveicoli, concernenti la misura in cui tali accordi di fornitura obbligano i secondi a contrassegnare con il marchio di fabbrica dei primi, e non con il proprio, i pezzi da essi fabbricati?

Può la Commissione elencare le «associazioni di categoria» [1] consultate nel quadro delle sue indagini?

[1] GU n. C 100 del 13. 4. 1983, pag. 27.

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(11 aprile 1984)

Non si sono ancora svolte le audizioni delle associazioni di categoria interessate previste nella risposta all'interrogazione scritta n. 1730/82 [1] degli onorevoli Megahy e Seal. Gli ostacoli alla concorrenza nel settore dei pezzi di ricambio, che possono derivare da determinati sistemi diretti a soppiantare un altro marchio verranno presi in esame nell'ambito delle imminenti audizioni delle associazioni europee di costruttori sul progetto di regolamento (CEE) della Commissione sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione e di assistenza relativi ad autoveicoli [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 5. Agli onorevoli parlamentari ed al segretariato generale del Parlamento europeo verrà comunicato un elenco di queste associazioni di costruttori, commercianti e consumatori.

Tali associazioni non partecipano alle indagini sui singoli casi indicati nella risposta all'interrogazione 1730/82. Fino ad ora nessuna procedura ha dato adito alla comunicazione di addebiti.

La Commissione rimanda alla propria comunicazione del 18 dicembre 1978 sulla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE [3]. Essa si sforza tuttora di esplicitare i requisiti che le regole di concorrenza pongono agli accordi quadro, alle condizioni generali e alle altre

pratiche concernenti le ordinazioni di pezzi di ricambio da parte di costruttori automobilistici (vedi anche la risposta della Commissione alle interrogazioni scritte n. 2015/82, 2016/82 e 2017/82 dell'on. Seal, ultimo paragrafo [4].

(1) GU n. C 100 del 13. 4. 1983.
(2) GU n. C 165 del 24. 6. 1983.
(3) GU n. C 1 del 3. 1. 1979.
(4) GU n. C 189 del 14. 7. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2102/83
degli on. Antonino Buttafuoco (NI – I),
Giorgio Almirante (NI – I),
Francesco Petronio (NI – I) e Pino Romualdi (NI – I)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1984)

(84/C 158/21)

Oggetto: Situazione dell'agrumicoltura siciliana

Per sapere se la Commissione sia a conoscenza:

a) della gravissima situazione che è venuta a crearsi nel settore agrumicolo siciliano sotto il profilo congiunturale (l'aumento dei costi della manodopera, delle attrezzature, dei fertilizzanti, dell'irrigazione; la stretta creditizia; le avverse condizioni atmosferiche) oltre che strutturale;

b) che detta situazione ha provocato lo stato di crisi del mercato per il blocco quasi totale delle contrattazioni dei prodotti, con enormi danni agli agricoltori, agli esportatori, ai commercianti, agli industriali, ai coltivatori diretti e ai lavoratori del settore, e che tutto ciò ha dato luogo a varie manifestazioni di protesta, tuttora in svolgimento in gran parte dell'isola e che minacciano di degenerare in gravi disordini.

Per conoscere quali iniziative la Commissione intenda assumere perché, nel pieno rispetto dei trattati, si assicuri una reale e concreta preferenza – impedendo l'importazione dai paesi terzi, che si sviluppa sempre più a danno soprattutto della Sicilia – per arance, mandarini, limoni, pompelmi e clementine, prodotti nella Comunità, con aggiornamento dei prezzi di riferimento e della tariffa doganale esterna comune e con meccanismi di salvaguardia per importazioni da paesi non comunitari.

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione

(16 aprile 1984)

La Commissione intende rammentare tutte le misure esistenti a favore dell'agrumicoltura e la cui attuazione è parzialmente o persino integralmente a carico del bilancio comunitario.

— Il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969 [1], sostanzialmente modificato in senso favorevole dal regolamento (CEE) n. 1204/82, del 18 maggio 1982 [2], prevede la possibilità di riconvertire il frutteto agrumicolo per favorire la produzione di varietà più apprezzate dal consumatore comunitario; prevede inoltre la possibilità di creare, migliorare o ampliare le strutture di commercializzazione, inclusi gli impianti di trasformazione, e di ristrutturare le aziende per accrescerne la capacità concorrenziale.

Il costo di tutte queste operazioni a carico del FEAOG è di 250 milioni di ECU.

— Il regolamento (CEE) n. 2511/69 prevede inoltre la concessione di compensazioni finanziarie (i cosiddetti «premi di penetrazione») per gli agrumi spediti da uno Stato membro produttore verso gli altri Stati membri.

Per la campagna 1981/1982, ultima campagna per la quale sono disponibili i dati definitivi, 71 550 t di arance, 54 250 t di limoni, 7 620 t di mandarini e 65 t di clementine hanno beneficiato, in Italia, di questi premi per un importo totale di circa 14 milioni di ECU.

— Il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969 [3], prevede la concessione di un aiuto alla trasformazione delle arance. Quest'aiuto viene accordato solo se il trasformatore paga al produttore un prezzo minimo stabilito dalla Commissione; questo disposto favorisce quindi al tempo stesso il trasformatore e il produttore.

Per la campagna 1981/1982, circa 584 000 t di arance italiane sono state trasformate in base a detto regime e il costo dell'operazione ha superato i 60 milioni di ECU.

— Il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977 [4], prevede la concessione di un aiuto per favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni; anche in questo caso, come per le arance, l'aiuto viene accordato solo se il trasformatore paga un prezzo minimo al produttore. Durante la campagna 1981/1982, 353 000 t circa di limoni hanno beneficiato di questo aiuto per un importo totale di 31 milioni di ECU.

— Il regolamento (CEE) n. 1035/72, del 18 maggio 1972 [5], stabilisce il regime degli interventi, che consente alle organizzazioni di produttori di ritirare dalla vendita i prodotti che non raggiungono un certo livello di prezzi fissato in funzione dei prezzi di base e di acquisto stabiliti annualmente dal Consiglio e, ai produttori non membri di un'organizzazione, di vendere agli organismi designati dagli Stati membri, una volta comprovata l'esistenza di una situazione di crisi grave, i prodotti che non raggiungono un certo livello di prezzi fissato anch'esso in funzione dei prezzi di base e di acquisto.

Nel corso della campagna 1981/1982, oltre 70 000 t di limoni, 82 000 t di mandarini e all'incirca 73 000 t

di arance, per un importo di circa 46 milioni di ECU, sono state ritirate dal mercato italiano attraverso le organizzazioni di produttori.

— Anche il regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione verso paesi terzi. Nella campagna 1981/1982, 76 900 t di limoni, 53 800 t d'arance e 3 275 t di mandarini hanno beneficiato di queste restituzioni per un importo complessivo di oltre 10 milioni di ECU.

Dai dati summenzionati risulta che in Italia, nella campagna 1981/1982, il 38 % della produzione di mandarini, il 45 % della produzione di arance e il 70 % della produzione di limoni hanno beneficiato di misure dirette di sostegno del mercato, misure che incidono, indirettamente e in senso favorevole, sullo smercio del resto della produzione.

Per quanto concerne il regime vigente all'importazione, la Commissione rammenta agli onorevoli parlamentari che con il regolamento (CEE) n. 3284/83, del 14 novembre 1983 (6), il Consiglio ha approvato una modifica delle disposizioni comunitarie vigenti che concerne più particolarmente la fissazione dei prezzi di riferimento. Questa modifica prevede fra l'altro, sempre per gli agrumi, un aggiornamento dei prezzi di riferimento per tener conto, entro un certo limite, del ritardo accumulatosi nell'evoluzione dei prezzi di riferimento per il nesso che esisteva fra l'evoluzione dei prezzi di base e di acquisto, quella delle compensazioni finanziarie e quella dei prezzi di riferimento stessi.

La Commissione non intende proporre al Consiglio o adottare essa stessa, nel quadro delle sue competenze, altre misure intese a rafforzare la preferenza comunitaria nel settore degli agrumi.

(1) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 38.
(3) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(4) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2117/83
dell'on. John Marshall (ED – UK)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 febbraio 1984)
(84/C 158/22)

Oggetto: Vendite di mele «intervento»

Può la Commissione render noti i quantitativi di mele venduti in base al regime dell'intervento in ognuno degli ultimi 5 anni e in ciascun paese della Comunità, precisando la quota-percentuale (della produzione totale) cui corrispondono?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione
(24 aprile 1984)

La tabella sotto riprodotta contiene le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

MELE

Interventi (in tonnellate e in % della produzione)

Stati membri	1978/1979		1979/1980		1980/1981		1981/1982		1982/1983	
	In tonnellate	In % della produzione	In tonnellate	In % della produzione	In tonnellate	In % della produzione	In tonnellate	In % della produzione	In tonnellate	In % della produzione
Belgio	44 588	16,78	70 897	22,39	52 704	16,36	117	0,09	30 394	11,57
Danimarca	—	—	—	—	—	—	—	—	123	0,21
Germania	30 224	1,71	98 222	5,14	35 291	1,92	—	—	93 721	3,71
Grecia	×	×	×	×	14 032	4,87	23 293	7,66	20 484	8,06
Francia	93 335	5,28	101 772	5,75	178 828	9,92	2 584	0,18	358 882	18,19
Irlanda	665	5,83	1 216	12,16	879	9,88	82	1,24	183	2,29
Italia	96 504	5,24	152 808	7,70	159 939	8,28	26 845	1,55	443 297	17,09
Lussemburgo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	120 829	23,69	117 687	26,15	53 916	9,14	364	0,11	54 548	11,13
Regno Unito	5 478	1,40	8 411	2,32	24 414	6,83	448	0,19	23 605	6,30
Totale	391 623	5,90	551 013	7,99	519 983	7,33	53 733	1,07	1 025 237	11,99

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2131/83
dell'on. Ien van den Heuvel (S – NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1984)
(84/C 158/23)

Oggetto: Applicazione delle direttive CEE nei Paesi Bassi

La Commissione ha preso conoscenza di una pubblicazione del «Interuniversitair Instituut voor Internationaal Recht» relativa all'applicazione delle direttive CEE nei Paesi Bassi per il periodo 1958-1981?

Come ottiene la Commissione le necessarie informazioni sull'applicazione delle direttive nei Paesi Bassi, onde poter esercitare i suoi poteri di controllo?

A suo parere, la Commissione riceve informazioni sufficienti e tempestive?

In caso negativo, quali misure dovrebbe adottare il governo olandese, secondo la Commissione, per assicurare una migliore informazione?

In quanti casi i Paesi Bassi non hanno applicato per tempo le direttive CEE e di quali direttive si tratta?

Quali misure ha adottato la Commissione, in ciascuno di tali casi, contro i Paesi Bassi?

Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione
(26 aprile 1984)

La Commissione conosce la pubblicazione alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le misure nazionali di esecuzione prese per l'applicazione del diritto comunitario (direttive).

La Commissione ritiene che le informazioni che essa riceve siano generalmente sufficienti e le pervengano in tempo utile.

I servizi della Commissione ricordano regolarmente agli Stati membri, prima della scadenza del termine di trasposizione, le misure che essi sono tenuti a prendere.

La Commissione si è impegnata a fornire al Parlamento europeo nei primi mesi del 1984 una relazione sull'applicazione del diritto comunitario, compreso un prospetto dello stato d'applicazione delle direttive, al quale rimandiamo l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2143/83
dell'on. Michael Welsh (ED – UK)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1984)
(84/C 158/24)

Oggetto: Effetti sulle compagnie aeree generali della XII direttiva IVA, proposta

La Commissione è pregata di confermare che la XII proposta di direttiva IVA quale è stata emendata dal Parlamento europeo e è ora nuovamente all'esame del Consiglio, andrebbe interpretata, in relazione alle compagnie aeree generali, come segue:

«1. le compagnie aeree generali, che offrono servizi di aerotaxi, istruzione e addestramento al volo nonché aerei da noleggio, non sono tenute al pagamento dell'IVA sull'acquisto e la fabbricazione, riparazione e manutenzione degli aeromobili – di proprietà privata – utilizzati per tali scopi;

2. avendo la Commissione accettato gli emendamenti proposti dal Parlamento, gli uomini d'affari che si servono di aerotaxi potranno – purché siano in grado di fornire la "prova inconfutabile" che la relativa spesa è fatta esclusivamente per ragioni d'affari – non pagare l'IVA sull'intero importo; altrimenti, dopo un periodo di transizione, solo il 50 % di tali spese saranno esenti dall'IVA.».

3. Come pensa la Commissione di poter fissare questa «prova inconfutabile»?

Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione
(17 aprile 1984)

1. Per quanto riguarda le compagnie aeree che forniscono le prestazioni indicate nell'interrogazione, la Commissione conferma che il diritto a deduzione dell'IVA che grava sui loro propri «input» verrebbe mantenuto.

2. e 3. Sì. La Commissione indica tuttavia che non ha ritenuto di dover utilizzare l'espressione «prova inconfutabile» che figurava nel testo dell'emendamento del Parlamento europeo [1]. Nelle modifiche presentate al Consiglio [2], si precisa soltanto che il soggetto passivo deve dimostrare con prove che si tratta di spese di carattere esclusivamente professionale.

[1] GU n. C 342 del 19. 12. 1983.
[2] GU n. C 56 del 29. 2. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2156/83
dell'on. Dieter Rogalla (S – D)
al Consiglio delle Comunità europee
(5 marzo 1984)
(84/C 158/25)

Oggetto: Carattere confidenziale dei rapporti dei consulenti economici

1. In data 9 febbraio 1984 il presidente della Commissione delle Comunità europee mi ha comunicato quanto segue: «I rapporti dei consulenti economici cui Lei allude sono preparati su richiesta del Consiglio e destinati esclusivamente ad uso interno degli Stati membri e della Commissione. Si tratta di documenti confidenziali che, secondo le disposizioni adottate dal Consiglio, non possono essere diffusi. È ovvio che a sua volta la Commissione non può che attendersi strettamente a tali disposizioni».

Posso chiedere al Consiglio se nella Comunità esistono documenti di carattere confidenziale che non sono accessibili ai membri del Parlamento europeo?

2. Quali sono i fondamenti giuridici di tale situazione?

3. Il Consiglio è disposto a mettermi eccezionalmente a disposizione il rapporto in questione, citato in una comunicazione apparsa nel quotidiano tedesco TAZ il 28 ottobre 1983 e concernente l'Iran?

Risposta
(16 maggio 1984)

1. Sì.

2. L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio stabilisce che «senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte al segreto professionale, nella misura in cui il Consiglio non decida diversamente». Di conseguenza, le stesse norme si applicano ai documenti relativi alle deliberazioni del Consiglio. Il Consiglio ha confermato nel 1979 il carattere riservato del contenuto dei rapporti dei consulenti commerciali ed inoltre ne ha fissato i destinatari, ossia solamente le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione.

3. Il Consiglio non ritiene opportuno derogare alla norma generale di cui sopra.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2162/83
dell'on. Yvette Fuillet (S – F)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1984)
(84/C 158/26)

Oggetto: Seconda relazione sulla situazione socioeconomica delle regioni comunitarie

Nella risposta data all'interrogazione scritta n. 1122/83 [1] la Commissione delle Comunità europee dichiara di prevedere la presentazione di una seconda relazione periodica sulla situazione socioeconomica delle regioni nella Comunità.

Ha essa previsto anche di pubblicare nuovamente in allegato a tale relazione i risultati dell'inchiesta sulla «interpretazione che danno i cittadini europei delle disparità socioeconomiche delle loro regioni»?

[1] GU n. C 359 del 31. 12. 1983, pag. 18.

Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione
(17 aprile 1984)

La relazione periodica ha lo scopo di analizzare la situazione socioeconomica in atto e lo sviluppo registrato nelle regioni della Comunità. Questo è il motivo per il quale nella prima relazione non sono stati presi in considerazione i sondaggi di opinione e le interpretazioni date alle disparità regionali.

Tuttavia, indipendentemente dalla prima relazione periodica, nel 1980 utilizzando i risultati di un sondaggio d'opinione specifico, è stato svolto uno studio, pubblicato separatamente, sull'interpretazione data dagli europei alle disparità socioeconomiche tra le regioni. In seguito non sono stati svolti altri lavori dello stesso tipo.

Considerata la natura della relazione e tenuto conto del fatto che non sono disponibili informazioni aggiornate, la Commissione non intende includere nella seconda relazione periodica l'interpretazione che i cittadini europei danno alle disparità socioeconomiche delle regioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2171/83
di Lord O'Hagan (ED – UK)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1984)
(84/C 158/27)

Oggetto: Sovvenzione della Francia ai suinicoltori

A quanto risulta, il governo francese ha concesso notevoli sovvenzioni ai suinicoltori francesi. Nel contempo le importazioni in Francia di carni suine sono state ostacolate con la riduzione dei punti di ingresso del bestiame

vivo e delle carni nonché con minacce nei confronti degli autisti di autocarri durante il viaggio.

1. Intende la Commissione condannare tali misure illegali?

2. Fino a qual punto essa è stata informata dal governo francese di tali provvedimenti?

3. Quali iniziative ha adottato per porre fine a queste violazioni del trattato di Roma da parte della Francia?

4. Quali misure intende ora attuare per garantire un adeguato compenso a coloro che hanno subito un danno economico?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(17 aprile 1984)

1, 2 e 3. Avendo alcuni organi di stampa annunciato che la Francia avrebbe preso provvedimenti in favore del settore suinicolo, i servizi della Commissione hanno ricordato alle autorità di tale paese gli obblighi loro imposti dal trattato CEE. Le autorità francesi hanno risposto spiegando i motivi che giustificavano la riduzione dei posti di valico alle frontiere e notificando gli aiuti decisi nel settore delle carni suine. La Commissione, dopo aver chiesto ulteriori ragguagli, prosegue le indagini per verificare la compatibilità di tali aiuti con le norme comunitarie; essa ha inoltre fatto presente che la Francia non può mettere in vigore le misure progettate, prima che la procedura d'esame si sia conclusa con una decisione definitiva.

4. La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che le eventuali parti lese devono adire i tribunali nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2177/83

dell'on. Roberto Costanzo (PPE – I)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 marzo 1984)

(84/C 158/28)

Oggetto: Tassa di bollo per le domande di sovvenzione comunitaria

La Commissione è a conoscenza del fatto che in alcuni paesi membri i produttori agricoli per ottenere l'erogazione degli aiuti comunitari (premi, integrazione di prezzo, ecc.) derivati dal FEAOG, sezione garanzia, sono tenuti a presentare certificazioni gravate da tasse di bollo governativo. È lecita detta imposizione fiscale, tenuto conto del fatto che si tratta di aiuti e sovvenzioni che fanno carico esclusivamente al bilancio della CEE senza alcuna integrazione dello Stato membro?

In quali paesi della Comunità si verifica tale situazione oltre che in Italia?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(18 aprile 1984)

La Commissione rende noto all'onorevole parlamentare che i suoi servizi stanno attualmente esaminando la compatibilità col diritto comunitario delle varie misure fiscali – fra cui la tassa di bollo – applicate dagli Stati membri ai prodotti agricoli, al fine di trovare soluzioni comuni valide per tutti gli Stati membri e per tutti i settori dell'agricoltura.

La Commissione terrà informato l'onorevole parlamentare delle sue conclusioni in proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2182/83

dell'on. Jacqueline Hoffmann (COM – F)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 marzo 1984)

(84/C 158/29)

Oggetto: Controllo delle ristrutturazioni delle società multinazionali

L'intero personale dell'impresa Montefibre (St. Naborn – Vosgi – Francia), filiale del gruppo italiano Montedison, è stato licenziato a seguito del disimpegno da parte della Montedison. La chiusura di quest'impresa moderna e competitiva, che fabbrica fili sintetici (sola produttrice in Francia del filo «Nylon 6») comporta 570 licenziamenti in una regione già duramente colpita dalla crisi nel settore tessile.

Potrebbe la Commissione indicare:

1. se tale avvenimento non giustifichi, a suo avviso, una rapida adozione da parte del Consiglio della direttiva Vredeling concernente l'informazione e la consultazione dei lavoratori delle imprese a struttura complessa, vale a dire, in particolare, le società multinazionali e le loro filiali;

2. che cosa intende proporre per controllare meglio le ristrutturazioni avviate da questo tipo di società, per esempio grazie a nuove direttive che creerebbero, nei confronti delle società multinazionali e di fronte agli Stati membri interessati e alla CEE, degli obblighi relativi all'occupazione, alla formazione professionale, alle capacità produttive?

L'obiettivo consisterebbe nell'agire in modo che una società multinazionale non possa più attuare ristrutturazioni che colpiscono l'occupazione e la produzione in diversi Stati membri, senza che gli interessati non ne siano debitamente informati e in assenza di un controllo sulle conseguenze economiche e sociali di tali ristrutturazioni.

Risposta data dal sig. Richard in nome della Commissione

(17 aprile 1984)

1. L'entrata in vigore della direttiva sull'informazione e la consultazione dei lavoratori (direttiva Vredeling [1]) migliorerà la situazione dei lavoratori subordinati occupati in entità lontane dal centro decisionale dell'impresa, imponendo in particolare che essi siano informati e consultati almeno 30 giorni prima che venga presa una decisione che possa avere conseguenze gravi per i loro interessi.

2. Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta n. 1723/83 dell'on. Griffith [2], la Commissione auspica che i progetti di ristrutturazione siano condotti tenendo pienamente conto delle conseguenze sociali delle decisioni previste e spera che sarà possibile creare nuovi posti di lavoro nelle regioni particolarmente colpite dalla crisi.

Su questo punto specifico, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della sua comunicazione sull'azione comunitaria per combattere la disoccupazione [3], trasmessa al Consiglio alcuni mesi fa.

(1) GU n. C 217 del 12. 8. 1983, pag. 3.
(2) GU n. C 148 del 6. 6. 1984.
(3) COM(83) 662 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2226/83

dell'on. Robert Moreland (ED – UK)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 marzo 1984)

(84/C 158/30)

Oggetto: Importazioni comunitarie di isolanti dalla Iugoslavia

Ai sensi dell'accordo di scambio CEE/Iugoslavia, è prevista una quota di importazioni verso la Comunità esente da dazio di isolanti di qualsiasi materiale provenienti dalla Iugoslavia. L'accordo prevede che la quota sia aumentata del 5 % a meno che un'industria possa dimostrare serie difficoltà.

1. Può la Commissione spiegare per quale motivo abbia aumentato la quota del 5 % nel 1984 considerata la posizione sfavorevole dell'industria degli isolanti della Comunità?

2. Quali ulteriori passi intende proporre?

Risposta data dal sig. Haferkamp in nome della Commissione

(17 aprile 1984)

1. L'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato all'accordo CEE/Iugoslavia relativo ai prodotti di cui all'articolo 15 stabilisce che gli importi dei massimali devono essere maggiorati ogni anno del 5 %. L'articolo 1 prevede inoltre che, in caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riservi di rinnovare per un anno il massimale o i massimali fissati per l'anno precedente.

2. Durante l'esame dei singoli prodotti inteso a definire i massimali per il 1984, né gli ambienti industriali interessati né le autorità degli Stati membri hanno rilevato eventuali difficoltà sul mercato degli isolanti. Pertanto, la Commissione ha proposto al Consiglio di aumentare del 5 % il massimale in causa. Nondimeno, essa seguirà attentamente l'andamento delle importazioni del prodotto, come previsto dalle disposizioni comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2236/83

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP – F)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 marzo 1984)

(84/C 158/31)

Oggetto: Adesione della Cina all'accordo multifibre

La Cina deve prossimamente confermare la propria adesione all'accordo multifibre. Tuttavia sembra che questo paese chieda l'esclusione dei prodotti «fabbricati a mano» dalle limitazioni quantitative, cosa che condannerebbe ineluttabilmente gli industriali europei della maglieria dato il costo della manodopera in quel paese (10 volte inferiore a quello europeo) e il numero di operai disponibili per questo tipo di attività.

Che cosa intende fare la Commissione per evitare di accettare questa richiesta della Cina?

Risposta data dal sig. Haferkamp in nome della Commissione

(17 aprile 1984)

Va anzitutto precisato che la Cina ha aderito all'AMF il 18 gennaio 1984. L'attuale accordo con la Cina, recentemente oggetto di un protocollo aggiuntivo siglato a Pechino il 29 marzo 1984, comprende effettivamente disposizioni speciali che riguardano i prodotti del folclore e i prodotti fabbricati su telai azionati a mano. Va rilevato che le disposizioni attuate nell'ambito dell'AMF relative

agli oggetti fabbricati su telai azionati a mano riguardano prodotti di tessuto. Gli articoli a maglia possono essere annoverati tra i prodotti del folclore tradizionale, ma questi ultimi sono definiti in termini estremamente precisi e, per natura, non si sostituiscono agli indumenti comuni contingentati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2249/83

dell'on. Ian van den Heuvel (S – NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 marzo 1984)

(84/C 158/32)

Oggetto: Parità di trattamento per uomini e donne nel regime della sicurezza sociale

1. Può la Commissione confermare la notizia secondo cui le organizzazioni padronali dei Paesi Bassi VNO e NCW hanno esercitato pressioni, in maniera informale, affinché venisse rinviata l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel regime della sicurezza sociale?

2. La Commissione persiste nella posizione da essa già da tempo adottata, secondo cui la data per l'entrata in vigore di tale parità di trattamento, a norma della direttiva 79/7/CEE [1], deve rimaner fissata inderogabilmente per la fine del dicembre 1984?

3. In caso di risposta affermativa, è disposta la Commissione, anche a causa delle dichiarazioni fatte dal ministro olandese delle finanze (vedi il quotidiano «*Trouw*» dell'8 febbraio 1984), a richiamare ancora una volta l'attenzione del governo olandese sugli obblighi ad esso inerenti a norma di tale direttiva?

[1] GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

Risposta data dal sig. Richard in nome della Commissione

(3 maggio 1984)

1. La Commissione non è a conoscenza di tale iniziativa.

2. La direttiva 79/7/CEE deve entrare in vigore alla data fissata dal Consiglio, cioè alla fine del 1984.

3. La Commissione ha appena ricordato formalmente quest'obbligo ai governi degli Stati membri nel rapporto interinale sull'applicazione di tale direttiva [1]. D'altronde non è pervenuta alcuna richiesta di rinvio della data di entrata in vigore da parte degli Stati membri.

[1] Doc. COM(83) 793 del 5. 1. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2251/83

dell'on. Georges Sutra de Germa (S – F)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 marzo 1984)

(84/C 158/33)

Oggetto: Aiuto della Comunità alla regione Linguadoca-Rossiglione

In vista delle elezioni europee, è importantissimo che i parlamentari europei conoscano esattamente la natura e l'importo degli interventi comunitari effettuati a favore della loro regione.

Gli strumenti comunitari con precise finalità strutturali che possono concedere il loro contributo alle regioni sono parecchi. Vi sono, ad esempio, il FEAOG, sezione orientamento, il FESR, il FES, la BEI, la CECA, il NSC, nonché le provvidenze specifiche adottate nel settore dell'energia.

Può la Commissione fornire cifre precise per ogni progetto da realizzare nella regione Linguadoca-Rossiglione e che ha beneficiato del contributo dell'uno o dell'altro di tali organismi, specificando per ciascun progetto: il luogo e l'identificazione esatta; la sua natura; l'importo dell'investimento corrispondente; l'importo degli interventi comunitari; se del caso, il numero di posti di lavoro creati o mantenuti in essere, ed eventualmente anche l'importo proveniente da altre fonti di finanziamento (locali, regionali, nazionali)?

Risposta data dal sig. Giolitti in nome della Commissione

(15 maggio 1984)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2263/83

dell'on. Willy Vernimmen (S – B)

al Consiglio delle Comunità europee

(12 marzo 1984)

(84/C 158/34)

Oggetto: Aiuti finanziari speciali per la Grecia nel settore sociale

L'8 dicembre 1983 il Consiglio ha approvato il contenuto dei provvedimenti elencati nella proposta di regolamento – presentata dalla Commissione a seguito del memorandum greco – concernenti un aiuto finanziario speciale della Comunità (1984-1988) a favore di programmi che la Grecia avrà cura di predisporre per la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di:

— centri di formazione professionale in regioni che non rientrano nel FESR (Atene e Salonicco);

— centri di riabilitazione (soprattutto in vista del reinserimento nella vita professionale) di minorati fisici e psichici.

Il Consiglio ha deciso formalmente di adottare detta proposta per cui il finanziamento delle misure ivi contenute è assicurato.

Potrebbe il Consiglio far sapere se i predetti centri di formazione professionale saranno accessibili anche ai sindacati greci e come intende garantire il finanziamento di detti centri?

Risposta

(16 maggio 1984)

Il regolamento in questione è stato approvato dal Consiglio nella sessione del 26 marzo 1984 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 88 del 31 marzo 1984.

Esso non contiene alcuna disposizione per l'eventuale accesso dei sindacati greci ai centri di formazione professionale che possono beneficiare di sostegni finanziari comunitari. Questo problema è di competenza del governo ellenico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2374/83

dell'on. Noel Davern (DEP – IRL)

al Consiglio delle Comunità europee

(30 marzo 1984)

(84/C 158/35)

Oggetto: Nuova tassa sul tabacco e gli alcolici in Francia

Due imposte e tasse sono autorizzate dalla legislazione europea allo stadio del consumo: i dazi doganali e l'IVA.

Senonché il governo francese, che attualmente presiede il Consiglio ha creato unilateralmente una nuova imposta denominata «tassa di solidarietà a beneficio della sicurezza sociale», che si applica al tabacco e agli alcolici.

Intende il Consiglio intervenire (energicamente) presso il governo francese onde ottenere la soppressione di questa tassa, la cui sostituzione con un rialzo industriale dei prezzi garantirebbe risorse equivalenti grazie alle quali sarebbe possibile evitare di colmare con sovvenzioni il disavanzo dell'industria produttrice di sigarette?

Il mancato rispetto degli accordi comunitari espone la Francia a eventuali azioni giudiziarie dinanzi alla Corte di giustizia?

Risposta

(16 maggio 1984)

Il Consiglio non è stato investito di iniziative della Commissione né di richieste di Stati membri al riguardo.

Peraltro i trattati stabiliscono le condizioni di ricorso contro uno Stato membro che si ritiene sia venuto meno ad un obbligo derivante dal diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2281/83

dell'on. Gloria Hooper (ED – UK)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1984)

(84/C 158/36)

Oggetto: Industria siciliana dei limoni

È consapevole la Commissione della situazione anomala creatasi nell'industria siciliana dei limoni in cui il prezzo di intervento pagato ai produttori di limoni per il frutto fresco è notevolmente più elevato di quello che i potenziali acquirenti devono pagare per i limoni provenienti dall'esterno della Comunità? Ciò a sua volta influisce sul prezzo dell'olio di limone siciliano, considerato il migliore del mondo, cosicché gli acquirenti di olio essenziale per produzione alimentare e per aromatizzare le bibite non possono far altro che rifornirsi altrove.

Quali misure è disposta a prendere la Commissione per riaggiustare la situazione a beneficio dei trasformatori e dei consumatori della Comunità?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(18 aprile 1984)

Secondo il regolamento (CEE) n. 1035/77 [1], che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, il costo della materia prima a carico del trasformatore dipende dal prezzo minimo da versare ai produttori e dall'importo della compensazione finanziaria pagata dal FEAOG.

Per il calcolo della compensazione finanziaria e per ogni campagna di commercializzazione si tiene conto anche dei «prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori», essendo quest'ultimo un fattore assai importante per valutare la competitività dell'industria comunitaria.

Se è vero che, perlomeno nell'ultima campagna, i prezzi corrisposti dalle industrie di trasformazione per i limoni nei principali paesi terzi sono inferiori al costo sostenuto dai trasformatori comunitari, è altrettanto vero che il

prezzo minimo alla produzione viene fissato per il prodotto franco fabbrica, mentre i prezzi corrisposti nei paesi terzi sono generalmente prezzi «riscossi dal produttore».

Proprio in considerazione di questo fenomeno la Commissione ha fissato, per la campagna 1983/1984, un rialzo del prezzo minimo commisurato all'aumento del 6,5 % deciso dal Consiglio ed una maggiorazione della compensazione finanziaria del 10,07 % in ECU e del 14,5 % in Lit rispetto alla campagna precedente.

È opportuno sottolineare altresì che da quando è in vigore questo aiuto finanziario comunitario, i quantitativi di limoni consegnati all'industria sono passati, per la produzione italiana, dal 17,9 % nel 1977/1978 al 38,56 % nel 1979/1980, al 44,68 % nel 1981/1982 e al 42,94 % nel 1982/1983 (ultima campagna disponibile).

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2315/83

dell'on. Kent Kirk (ED – DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1984)

(84/C 158/37)

Oggetto: Esportazione di panini

Permette la Commissione che le autorità tedesche impediscano ad un fornaio danese, che produce ed esporta legalmente panini freschi, di smerciarli ai fini di una loro rivendita in Germania, tra l'altro a Flensburg, la domenica e i giorni festivi, e giudica la Commissione compatibile con gli orientamenti, da essa elaborati in base alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 120/78 del 20 febbraio 1979 («Cassis de Dijon») sulla salvaguardia della libertà degli scambi all'interno della Comunità, che i negozi e chioschi che desiderano rivendere i panini freschi rischiano la denuncia, cosa che impedisce loro di vendere tali prodotti ai loro clienti?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(16 maggio 1984)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di comunicargli il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 80/84

dell'on. Michael Welsh (ED – UK)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 aprile 1984)

(84/C 158/38)

Oggetto: Negoziati per l'adesione della Spagna

Può la Commissione confermare che nell'ambito dei negoziati per l'adesione della Spagna si sta facendo il necessario per tutelare gli interessi di Gibilterra, in particolare per quanto riguarda il diritto dei lavoratori spagnoli di cercare un'occupazione a Gibilterra dopo l'ingresso della Spagna nella Comunità?

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(25 aprile 1984)

La Commissione fa notare che i negoziati per l'adesione della Spagna riguardano soltanto misure di transizione e/o deroghe provvisorie al patrimonio comunitario relative alla Spagna e non possono modificare le condizioni di adesione convenute dagli attuali Stati membri con gli atti di adesione del 1972 e del 1979.

La Commissione osserva che nei negoziati per l'adesione della Spagna la Comunità ha insistito sull'opportunità di un sostanziale periodo di transizione prima che i lavoratori spagnoli abbiano libero accesso all'occupazione nella Comunità attuale, Gibilterra inclusa. Una volta terminato questo periodo, una certa protezione sarà garantita tanto a Gibilterra, quanto al resto della Comunità dalla dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori che è stata proposta e che verrà allegata al trattato di adesione della Spagna, redatta sul modello di quella eleborata per la Grecia, la quale afferma:

> «L'ampliamento della Comunità potrebbe comportare talune difficoltà per la situazione sociale di uno o più Stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficoltà di tale natura, di adire le istituzioni della Comunità onde ottenere una soluzione del problema conformemente ai trattati che istituiscono le Comunità europee e alle disposizioni adottate per la loro applicazione».

Questo problema è stato oggetto di approfondite discussioni tra la Commissione ed il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord; sono state trattate inoltre diverse altre questioni relative a Gibilterra, nonché alle conseguenze dell'adesione della Spagna per questo territorio, in particolare per quanto riguarda la preoccupazione di Gibilterra in merito all'impatto che su di essa avrà la libera circolazione dei lavoratori quando ne beneficeranno anche quelli spagnoli.